

## Gli « Enti esponenziali di interessi lesi dal reato »: figli legittimi del ‘nuovo’ codice, ma ancora eredi del ‘vecchio’ *status* di parti civili

Una delle (tante) questioni irrisolte

Daniela Chinnici

I. Con il codice del 1988 fanno ingresso nel processo penale gli “enti esponenziali di interessi lesi dal reato”: soggetto inedito quanto a configurazione codicistica, ma non altrettanto quanto alla possibilità — nella prassi applicativa — di partecipare all’*iter* processuale, già largamente sperimentata per alcuni enti collettivi, tramite la legittimazione come parte civile<sup>1</sup>.

In breve, il codice repubblicano ha riconosciuto come soggetti gli enti portatori di interessi metaindividuali, con la possibilità di partecipare al processo con i diritti e le facoltà spettanti all’offeso, di cui devono ricevere il consenso<sup>2</sup>.

Come noto, tali organismi sono rappresentativi di interessi diffusi — ossia senza un titolare (adespoti) — ovvero collettivi, che riguardano, quindi, un insieme di persone purché associatesi in un’organizzazione stabile, senza scopo di lucro, con regole interne e riconoscimento legale *ante delictum*.

1. Nella vigenza del c.p.p. 1930 la parte civile esauriva le forme di legittimazione attraverso cui istanze antagonistiche rispetto a quelle della difesa dell’imputato potevano avere ingresso nel processo penale, al di fuori della cerchia istituzionale entro cui operava l’ufficio del pubblico ministero: il rilievo è di Grosso, *Enti esponenziali ed esercizio dell’azione civile nel processo penale*, in *Giust. pen.*, 1987, III, 3.

2. La bibliografia sugli enti esponenziali di interessi lesi dal reato è oramai assai vasta, visti i non pochi nodi problematici via via intrecciatisi: v., almeno, BARGIS, *Il ruolo degli enti rappresentativi*, in *La vittima questa dimenticata*, Roma, 2001, 67 s.; BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, Milano, 1989, *passim*; DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell’orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità “esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 426 s.; GIARDA, *L’accusa privata: offeso dal reato ed enti collettivi nelle indagini e nel giudizio*, in *Dif. pen.*, 1989, n. 25, 21; v. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato tra intervento e costituzione di parte civile*, 107 s.; QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato*, Milano, 2003, 199 s.; RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 637. Per un panorama completo e aggiornato quanto alla casistica della giurisprudenza, v. da ultimo e per tutti, BRONZO, *Sub art. 91, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Nuova edizione, vol. I, t. secondo, Libro I. Artt. 50, 108, Milano, 2012, 1424, 1425.

La genesi della 'nuova' configurazione processuale di tali soggetti è da ricondurre alla esigenza di consentire riconoscimento formale nel processo a diversificate e spesso assai serie istanze collettive, in genere di natura sociale, ambientale e sanitaria, prima non catalizzate in organismi appositamente istituiti o a monte trascurate, portate avanti da enti formati *ad hoc*, senza tuttavia — grazie a tale strumento — continuare ad 'affollare' il processo penale di parti civili di creazione politica<sup>3</sup>, come era avvenuto sino ad allora, per di più evitando squilibri tra le posizioni soggettive delle parti e aggravati in termini di attività giudiziali<sup>4</sup>.

E così, con la disciplina di cui agli artt. 91, 95 c.p.p., il legislatore trasla dal piano fattuale a quello formale il riconoscimento processuale di interessi superindividuali<sup>5</sup>, sempre più pressanti, che da 'criptoaccuse private'<sup>6</sup> assurgono a interessi tutelabili in quanto lesi dal reato, sempre che riconducibili a centri di imputazione riconosciuti per legge.

Invero, la figura in questione sembra avere ridimensionato il ruolo processuale degli organismi rappresentativi di interessi metaindividuali, già di fatto attori nella scena del processo, atteso che, almeno *littera legis*, essi possono adoperarsi solo in funzione di stimolo e controllo dell'accusa pubblica, senza più varcare l'ampio ingresso riservato alla parte civile<sup>7</sup>.

**2. Brevemente.** Quanto ai requisiti per partecipare al processo penale, gli enti hanno i diritti e le facoltà riconosciuti all'offeso, di cui devono ricevere il consenso<sup>8</sup>; la partecipazione è da intendersi immanente in ogni stato e

3. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2008, 158.

4. Proprio al fine di evitare di alterare l'equilibrio tra le parti si è suggerito di consentire l'ingresso nel processo a enti rappresentativi di interessi di rilevanza costituzionale.

5. Si tratta in genere di interessi superindividuali, riferentisi alla tutela del territorio, dell'ambiente, della genuinità e integrità degli alimenti, della salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei diritti dei malati, della protezione degli animali, con una espansione nel tempo a sempre più diversificate tipologie di interessi.

6. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1998, 205.

7. Sottolinea TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2001, 147, 148, come sia stata adottata una soluzione intermedia tra la concezione dello stato individualista e quella collettivista, in quanto il legislatore, pure avendo di mira in via principale la tutela di interessi individuali, ha ammesso la possibilità di fare intervenire enti rappresentativi di interessi lesi dal reato a condizione tuttavia della sussistenza di specifici requisiti. Come rileva QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 203, nel periodo successivo all'entrata in vigore del codice « *l'opera del legislatore non è stata, però, coerente con tale scelta* », in quanto « *soltanto con riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e aggravi su strumenti finanziari sono stati riconosciuti* » a un ente — la CONSOB — i diritti e le facoltà previsti per gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. Per tutti gli altri organismi si è perpetuato il vecchio *modus operandi* della giurisprudenza, solo che legittimazione alla costituzione di parte civile a singoli enti è stata operata di volta in volta *ex lege*.

8. Il consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento, può essere prestato solo a un ente; se prestato a più enti è inefficace per tutti e, inoltre, se revocato, ai sensi dell'art. 92, co. 3, c.p.p., non può più essere prestato né al medesimo ente né ad altro: ciò, come rileva NOSENCO, *Sub art. 92*, in *Comm. nuovo c.p.p.*, CHIAVARIO, vol. I, Torino, 1989, 434, al fine di impedire qualunque contrattazione

grado del giudizio<sup>9</sup>, attesa l'eliminazione dell'inciso "merito", presente nel testo del progetto preliminare. È necessario che l'ente persegua fini di tutela di interessi lesi dal reato riconosciuti in forza di legge: il che è facilmente comprensibile, essendosi voluto evitare l'ingresso a organismi dall'incerta fisionomia, la cui legittimazione a tutelare determinate situazioni è rintracciabile solo nell'articolato del proprio statuto interno o, al più, in provvedimenti amministrativi. Peraltro, a ulteriore garanzia della affidabilità oggettiva<sup>10</sup> dell'ente, il legislatore ha previsto che il riconoscimento normativo delle finalità di tutela degli interessi debba essere anteriore al fatto di reato. La garanzia di un controllo legale, tuttavia, non implica la restrizione ai soli enti dotati di personalità giuridica<sup>11</sup>, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., è richiesto che la legge riconosca finalità di tutela degli interessi lesi dal reato all'ente o all'associazione senza fare cenno all'ulteriore requisito della personalità giuridica. Per riconoscimento in forza di legge deve ritenersi anche quello derivante da regolamenti o atti amministrativi, purché emanati in esecuzione di una legge statale<sup>12</sup>, restando inteso il conferimento al giudice di un potere di controllo sulla legittimità del riconoscimento ottenuto tramite provvedimento amministrativo, che, del resto, in concreto, appare lo strumento più idoneo alla verifica delle condizioni possedute dall'organismo<sup>13</sup>. Ovviamente deve esserci coincidenza tra l'interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice che si assume violato e l'interesse perseguito istituzionalmente<sup>14</sup>. Sempre al fine di assicurare la necessaria "affidabilità oggettiva" dell'ente, figura come condizione che l'organismo non debba perseguire scopo di lucro, con ciò recidendo qualunque possibile finalità obliqua sottesa all'ingresso nella vicenda processuale<sup>15</sup>, anzi «*allontanando*

tra offeso ed enti esponenziali. Critico su tale preclusione si mostra RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, cit., 637. Sulle eccezioni al consenso da parte dell'offeso v. DEAN, *Legittima la costituzione di parte civile di un'associazione ambientalista in mancanza del consenso della persona offesa*, in *Giur. it.*, 1997, 147; QUAGLIERINI, cit., 207, 208.

9. L'immanenza sino al giudizio di cassazione si desume dalla soppressione dell'inciso "merito" che figurava nel Progetto preliminare in riferimento ai gradi cui era ammessa la partecipazione degli enti: CIANI, *Sub art. 91*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, LATTANZI, LUPO, *I soggetti (artt. 1,108)*, t. I, nuova edizione, Milano, 2003.

10. AMODIO, *Sub artt. 91-92*, in *Comm. nuovo c.p.p.*, diretto da E. AMODIO, O. DOMINIONI, I, artt. 1, 108, Milano, 1989, 557.

11. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità "esponenziali"*, cit., 438 ss.; *contra* CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, 132.

12. Tra gli altri, in tal senso, v. NOSENGO, *Sub art. 91*, cit., 426.

13. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., 438. Per AMODIO, *Sub artt. 91-92*, cit., 556, non essendo specificato che debba trattarsi di legge statale, può ritenersi che il riconoscimento all'ente sia conferito in forza di una legge regionale.

14. QUAGLIERINI, *Le parti private*, cit., 203.

15. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., 75.

*anche il minimo sospetto di una strumentalizzazione della prestazione del consenso della persona offesa per manovre non trasparenti tanto da parte di chi presta il consenso tanto da parte di chi lo richiede*<sup>16</sup> ».

Con il nuovo codice, quindi, gli enti lasciano le delineate traiettorie conquistate nella prassi applicativa per assurgere a simboli, per così dire 'ufficiali', di rivendicazioni sociali o collettive, svolgendo una funzione di accusa privata sussidiaria di quella del pubblico ministero, con cui interloquiscono<sup>17</sup>.

Quanto alla fase del giudizio, possono di fatto ormai solo assistere e non più partecipare al dialogo con le parti e il giudice, sebbene — a differenza della persona offesa che ne è priva<sup>18</sup> — con limitati poteri dibattimentali, potendo chiedere al presidente o al giudice monocratico di rivolgere domande a testimoni, periti, consulenti tecnici e parti private, come anche l'ammissione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 506 c.p.p., e la lettura o indicazione di atti di cui all'art. 511, co. 6, c.p.p.<sup>19</sup>, con la necessaria assistenza del difensore. Né parti, allora, ma nemmeno solo stimolatori dell'accusa, al pari dell'offeso dal reato, alla luce della loro voce (meglio, *flatus vocis*, non essendo ammessi a partecipare agli esami diretti)<sup>20</sup> prevista nel 'luogo della parola', il dibattimento.

3. L'ente collettivo: "pendant metaindividuale delle persone offese"<sup>21</sup>, si è detto; non parte processuale.

L'itinerario tracciato dalla giurisprudenza (di merito) per spianare agli interessi collettivi la strada di accesso alla tutela penale, in estrema sintesi, può scindersi in due tappe. Da un lato, i giudici hanno rimosso il tradizionale presupposto del "danno diretto e immediato", affermando che condizione necessaria e sufficiente per integrare l'ipotesi di un danno patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p., cui ricondurre la costituzione di parte civile, è la sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto costituente il reato e il pregiudizio verificatosi nella sfera giuridica del soggetto che aspira a entrare nel processo penale. Dall'altro, hanno ritenuto che l'interesse collettivo si incorporasse nello scopo dell'ente esponenziale,

16. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, serie generale, n. 250, suppl. ord. n. 2., 42.

17. Riguardo a tale funzione, critico è il giudizio di GIARDA, *Riforma della procedura penale e riforme del processo penale*, in *Praxis criminalis. Cronache di anni inquieti*, Milano, 1994, 85, secondo cui il rischio della normativa è quello di ammettere « l'intrusione di elementi spurii dell'accertamento penale », consentendo così che l'imputato si trovi « esposto ad una serie indeterminata di interventi accusatori che, a ben vedere, contrastano con il principio costituzionale della parità delle armi secondo lo schema collaudato in forza della previsione dell'art. 3 Cost ».

18. QUAGLIERINI, *Le parti private*, cit., 167.

19. CHILIBERTI, *Gli enti e le associazioni degli interessi lesi dal reato*, in *Riv. pen.*, 1990, 804.

20. Gli enti sono pure esclusi dal potere di impugnare.

21. Così efficacemente CHIAVARIO, *Giudice parti ed altri personaggi sulla scena del nuovo processo penale*, in *Comm. nuovo c.p.p.* a cura di CHIAVARIO, Torino, 1989, I, 36.

così configurando, in caso di lesione dell'interesse medesimo, gli estremi del danno aquiliano risarcibile. Insomma, per la costituzione di parte civile si è enucleato il concetto di lesione di un interesse collettivo "statutario": quindi imputabile a uno specifico soggetto di diritto, talché il fatto criminoso non incide più su un interesse metaindividuale "senza struttura" o adespoto — quale è l'interesse diffuso — ma lede un "diritto della personalità" dell'ente esponenziale, si dà integrare a vantaggio dello stesso "il presupposto dall'*actio aquiliana*"<sup>22</sup>. E così le frontiere del danno risarcibile si sono spalancate alle pressanti esigenze di partecipazione nel processo penale delle formazioni sociali, cooperandovi fattivamente i numerosi interventi normativi speciali, che hanno attribuito legittimazione all'esercizio dell'azione civile a enti e associazioni svariate. Da qui il proliferare di parti civili per così dire 'apparenti', attesa l'assenza dei presupposti per la costituzione di cui agli artt. 74 ss. c.p.p.

Tuttavia, il cambio di prospettiva degli organismi metaindividuali, come nuovo soggetto e non più quale parte civile, non sembra avere superato la 'prova di resistenza' nella prassi applicativa<sup>23</sup>. Si è assistito, infatti, alla immediata parabola discendente della figura appena affacciatasi nel panorama dei soggetti nel processo del 1989, con una vera e propria estenuazione — *tamquam non esset* — visto il consolidamento degli sperimentati assesti della partecipazione processuale degli enti quali parte civile, sia per via normativa, col riconoscimento tramite leggi specifiche del ruolo *de quo* a molti organismi collettivi, sia per interpretazione estensiva della giurisprudenza ad organismi non oggetto di regolamentazione *ad hoc* in tal senso. Il risultato poteva, del resto, essere prevedibile, atteso che la 'recinzione' normativa degli enti entro il piano dei meri soggetti processuali avrebbe comportato, nella prassi, un arretramento degli spazi operativi e del corredo dei diritti e delle garanzie partecipative rispetto alla situazione di cui godevano *ante* c.p.p. 1988, grazie all'assimilazione alla parte civile ad opera del diritto vivente. È intuitivo che l'equiparazione allo *status* dell'offeso, di cui, peraltro, come detto, devono ricevere il consenso "costante"<sup>24</sup>, fa scontare agli enti un'innegabile debolezza, dovendo cedere, non solo, le prerogative in termini di diritti partecipativi, ma anche il diritto al possibile risarcimento del danno, in cambio di un ruolo meramente *ad adiuvandum* dell'accusa, se non addirittura simbolico, di rivendicazione degli interessi di cui sono portatori,

22. Per tale ricostruzione v. DI CHIARA, *Parte civile*, in *Dig. Pen.*, vol IX, Torino, 1995, 236.

23. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 447, intuiva già, all'indomani del c.p.p. 1988, come qualora sarebbe risultato « *precluso l'accesso al procedimento per gli enti rappresentativi di interessi diffusi e per certi versi collettivi, tali entità non personificate* » avrebbero potuto, « *ancora una volta, ripiegare sulla più 'tradizionale' porta di accesso costituita dall'art. 74 c.p.p., ponendo nel nulla gli sforzi di limpidezza dei ruoli processuali che pure gran parte avevano avuto nella progettazione della riforma* ».

24. Sui nodi problematici del consenso, che deve essere "costante", v. DI CHIARA, *Interessi collettivi e interessi diffusi*, cit., 442, 447.

per rafforzare l'efficacia dell'azione del pubblico ministero.

Come detto, sembra proprio la *deminutio* formale degli enti, quali soggetti equiparati alla persona offesa, la ragione per la quale la giurisprudenza ha continuato ad assecondare le pregresse modulazioni sperimentate in via di prassi, nel senso del riconoscimento ai gruppi metaindividuali della posizione di parte civile nel processo, sebbene non irrilevanti siano le oscillazioni in senso restrittivo, agganciate al diverso inquadramento come soggetti di cui all'art. 91 c.p.p.

Sarebbe allora opportuno cercare di verificare la possibilità di una 'uscita di sicurezza' dalla crisi d'identità e dalla amorfità in cui tali organismi si trovano, che in effetti l'inedita disciplina codicistica non ha saputo dissolvere, anzi ha amplificato. In caso contrario, occorrerà rinunciare a un assestamento sicuro nella prassi, accettando solo quello del contesto formale (meglio, codicistico), ove gli enti ricevono inquadramento definitivo<sup>25</sup> tra i soggetti con sostanziale equiparazione all'offeso, lasciati però in balia — ovviamente solo quanto agli organismi che non hanno ricevuto il riconoscimento normativo di parte civile — di un destino processuale volta per volta da scrivere, anzi, da fare scrivere alla giurisprudenza. Lo scotto è quello di dovere accettare epiloghi diversi, a seconda che i gruppi in questione ricevano in concreto l'*imprimatur* formale di enti, di cui all'art. 91 c.p.p. ovvero le più marcate sembianze di parte civile, tramite l'antica *fictio iuris*<sup>26</sup>. E le differenze, com'è intuitivo, non sono di poco momento soprattutto per gli esiti, visto, come si è detto, che, al di là dell'assai più ampia traiettoria della parte privata eventuale rispetto all'offeso, solo se ammessi come parte civile gli enti hanno la possibilità del diritto al risarcimento.

Quindi: mera 'adesione' alle iniziative e alle attività del titolare dell'azione penale o, al più, 'controllo' rispetto a eventuali ritenute inerzie o lacune del pubblico ministero ovvero partecipazione attiva al processo come danneggiati dal reato?

Tuttavia, prima, la domanda da porsi è un'altra: la *querelle* giurisprudenziale in relazione al ruolo dell'ente collettivo nel processo — offeso o parte civile — è conseguenza dell'essersi la giurisprudenza adagiata sui sentieri sperimentati *ante* nuovo codice (enti come parte civile) o ha radici in una ragione più a monte ossia nella intrinseca 'innaturalità' della loro configurazione quali comprimari del processo penale, sia nella versione 'affievolita' di enti collettivi di interessi lesi dal reato, sia in quella più marcata di parte civile.

25. A conferma del nuovo assetto degli enti quali soggetti, l'art. 212 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) statuisce che « quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice ».

26. In questi termini si esprime la Relazione al progetto preliminare, cit., 42.

A nostro parere è l'identità degli enti quali comprimari nel contesto dell'accertamento penale a essere esorbitante rispetto al fine del processo, visto che le istanze sottese agli organismi — tutte comunque di matrice sociale — non avrebbero di per sé giustificazione logico-sistematica per una collocazione nel contesto formale dell'accertamento penale, non trattandosi né di soggetti lesi dal reato né di danneggiati (tanto che nell'una come nell'altra opzione si parla di assimilazione all'offeso, di *fictio iuris* rispetto alla parte civile).

Sicuramente è innegabile che la previsione codicistica degli enti come soggetto processuale segna il varco ufficiale nel processo a esigenze di garantismo sociale, verso cui, in precedenza, era assente nel legislatore alcun grado di sensibilità, e che via via sono andate coagulandosi attorno ad organismi *ad hoc*, sempre più strutturati nel territorio e dotati di una minuziosa regolamentazione statutaria. Con l'andare del tempo, del resto, era naturale che la modifica delle compagini sociali, dei rapporti economici e dello sviluppo industriale e tecnologico, con i problemi inevitabilmente seguiti in termini di tutela dell'ambiente, della salute, dei lavoratori, dei soggetti deboli — anziani, malati, handicappati e via dicendo — avrebbe fatto aumentare in modo esponenziale i gruppi e corpi intermedi rappresentativi di interessi rilevanti, che, unitamente a quelli già riconosciuti dalla prassi, rivendicavano in modo dirompente la partecipazione nel processo penale. Ne è seguita, quasi *naturaliter*, l'attenzione della giurisprudenza, la quale evidentemente ha ritenuto di non potere lasciare inascoltate in sede processuale queste voci via via emerse, che chiedevano — alcune anche grazie a una sonora eco mediatica — di irrompere formalmente nel processo con un ruolo pregnante, mostrando peraltro una malcelata sfiducia della collettività verso l'azione della giustizia. Il timore, in sostanza, di inerzie o poca attenzione verso rilevanti questioni di interesse collettivo, atteso, del resto, che il pubblico ministero era abituato da sempre a rapportarsi con lesioni di beni o interessi individuali.

Se potrebbe, allora, apparire pregevole che il legislatore dell'88 abbia fatto chiarezza nei ruoli, distinguendo parti civili, persone offese ed enti collettivi, cui oramai veniva assicurata — tramite la previsione codicistica di cui all'art. 91 c.p.p. tra i soggetti — giustiziabilità certa<sup>27</sup>, tuttavia il giudizio sull'operazione normativa *de qua* non può essere liquidato in poche battute.

Da un lato, infatti, si è legittimato con apposita disciplina il varco del processo penale a istanze sociali non fisiologicamente aderenti all'*humus* penale, essendo stati ammessi organismi non titolari del bene offeso dal reato, oggetto di accertamento né, men che mai, danneggiati dal reato in questione, a meno di ricorrere alla *fictio* argomentativa della lesione dell'interesse collettivo "statutario", cui si è accennato. Dall'altro, si è contraddetta

27. DI CHIARA, *Parte civile*, cit., 236.

l'operazione di chiarezza e distinzione dei ruoli da parte dello stesso legislatore, che ha avallato l'operazione creativa della giurisprudenza, invece di confinarla sempre più entro spazi residuali della prassi applicativa, amplificando la legittimazione degli enti collettivi come parte civile, con non pochi interventi a smentita della figura degli enti esponenziali di interessi lesi dal reato, a prescindere dalla sussistenza della pretesa di un danno risarcibile.

Un passo avanti verso la limpidezza dei ruoli — la disciplina sugli enti di cui all'art. 91 c.p.p. — e tanti indietro, ancora sulla strada solcata dai giudici *ante* c.p.p. 1988, all'insegna dell'affollamento del processo con parti civili 'finte', in quanto tali solo per suggello legale e non per sottesi presupposti sostanziali.

La preoccupazione del legislatore — rintracciabile nella creazione del soggetto *de quo* — di evitare gli inconvenienti di sovraffollamento di parti e il rischio di strumentalizzazioni dell'istituto della costituzione di parte civile<sup>28</sup> è stata smentita subito dopo essere stata espressa. Come detto, ne è prova la lunga serie di interventi che hanno attribuito ruolo di parte civile a molti enti collettivi, a prescindere dall'esistenza di un effettivo danno risarcibile subito, senza peraltro che sia rintracciabile alcun 'filo rosso' che annodi logicamente le diverse situazioni. Basti pensare — ma l'elenco non è esaustivo<sup>29</sup> — alla Croce Rossa Italiana, secondo il nuovo statuto di cui all'art. 39 d.p.c.m. 7 marzo 1997, n. 110, nonché alle associazioni di promozione sociale, che hanno visto riconosciuto il diritto ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti finalità generali perseguite dalle associazioni (art. 27 l. 7 dicembre 2000, n. 383). Ancora, al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 67 che, all'art. 9 co. 3, ha riconosciuto alle associazioni ambientaliste, aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni individuate con apposito decreto ministeriale<sup>30</sup>, la legittimazione ad esercitare le azioni civili risarcitorie conseguenti

28. BRONZO, Sub *art. 91*, cit., 1427.

29. Per un completa rassegna degli interventi normativi che hanno previsto la legittimazione come parte civile a organismi superindividuali v. ANCeschi, *La costituzione di parte civile nel processo penale*, Torino, 2009, 97 s.

30. Si tratta delle associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 l. n. 349 del 1986. In dottrina, come in giurisprudenza, il riconoscimento della *legitimatō ad causam* alle associazioni ambientaliste in materia di danno ambientale registra ancora difformità di posizioni. Nella vigenza della l. n. 349 del 1986 vi erano due opinioni; l'una, che riconosceva alle associazioni la facoltà di intervento *ex art. 91 c.p.p.* come soggetti in funzione di accusa sussidiaria, mentre l'altra, che ammetteva la possibilità di costituirsi parte civile per reati ambientali *iure proprio* solo quando avessero subito un danno risarcibile dal reato secondo le regole ordinarie, riconoscendo nella generalità dei danni ambientali il diritto in via esclusiva allo Stato, alle Regioni e ai Comuni. Dopo il t.u. dell'ambiente (approvato con d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) sembra che l'attribuzione dell'azione civile in sede penale spetti solo al Ministero dell'Ambiente. In giurisprudenza, dopo tale normativa sembra riconoscersi invece la legittimazione anche agli enti locali, con posizioni contrastanti quanto alle associazioni ambientaliste. Sulla tematica assai complessa vedi sinteticamente, da ultimo, per tutti, BRONZO, Sub *art. 74*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, cit., 1290 s.

a danno ambientale spettanti al comune e alla provincia<sup>31</sup>. Non mancano interventi mossi dalla volontà di supportare l'azione penale del pubblico ministero in procedimenti per reati concernenti ambiti altamente tecnici: ci si riferisce alla l. 9 luglio 1990, n. 188, in tema di tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, che, all'art. 11, co. 5, ha consentito ai comitati di disciplinare, alle regioni, agli enti locali ed economici della zona o della provincia, ai consorzi o enti di tutela e alle associazioni di produttori ceramici di costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto l'uso illegittimo dei marchi "ceramica di artistica e tradizionale" e "ceramica italiana di qualità". Stessa logica ispira la l. 5 febbraio 1992 n. 169 che, all'art. 19, legittima i consorzi di produttori di olio a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati relativi alle materie da essa disciplinate. Altro intervento è il d.lgs. n. 58 del 1998 che ha previsto per alcuni reati la possibilità che la Consob si costituisca parte civile e richieda, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa. L'elenco può continuare con la l. 29 dicembre 1993 n. 580, in tema di "riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", che ha attribuito a queste ultime la legittimazione a costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Ulteriori congegni normativi sono stati ispirati dalla volontà di rafforzare la tutela processuale di soggetti, per così dire, deboli: ci si riferisce, da un lato, alla l. 5 febbraio 1992 n. 104, per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate, che ammette la costituzione di parte civile del difensore civico e dell'associazione alla quale la persona handicappata è iscritta, o un suo familiare, quando si proceda per i reati di atti osceni e di rapina nonché per delitti colposi contro la persona e per i reati di cui alla l. 20 febbraio 1958 n. 75, commessi nei confronti delle persone handicappate. Dall'altro, alla l. 7 marzo 1996 n. 108, in tema di usura, che legittima a costituirsi parte civile nei giudizi per reati di usura le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione di tale fenomeno, iscritte nell'elenco *ad hoc* predisposto dal Ministro dell'economia (prima Ministero del tesoro). Sempre in questa logica sembra rientrare la prevista possibilità di costituzione di parte civile delle associazioni, individuate con decreto ministeriale, a tutela degli animali (art. 7, l. 20 luglio 2004, n. 159). L'elenco delle deroghe alla disciplina degli enti in qualità di soggetti di cui all'art. 91 c.p.p. non è da considerarsi esaustivo. Un fiume in piena il legislatore, che ha finito per travolgere il soggetto

31. Sul punto è da condividere la posizione di QUAGLIERINI, *Le parti private*, cit., 67, 68, che ritiene si sia in presenza di una sostituzione processuale dell'ente ambientalista al comune e alla provincia che non si siano attivati, così chiarendo che «*le associazioni ambientaliste non sono legittimate iure proprio all'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ambientale, ma agiscono in nome proprio per la realizzazione di un diritto altrui*». Di conseguenza il risarcimento viene liquidato in favore dell'ente territoriale mentre le spese processuali a carico o a favore dell'associazione.

processuale di sua creazione, riducendo la partecipazione nel processo di enti collettivi quali, soggetti ausiliari dell'accusa con le prerogative della persona offesa, a situazione residuale. Insomma, il nomoteta che rinnega se stesso, evidentemente ritenendo di non potere obliterare le forti pressioni sociali provenienti dall'associazionismo e dalle organizzazioni radicate nel territorio, che rivendicavano sempre più garanzie partecipative effettive nel processo, avendo del resto molti enti ormai indossato l'*habitus* di parte civile, con una copertura in termini di tutela e di diritti che la disciplina sugli enti esponenziali, di cui agli artt. 91 e ss., non può assicurare.

Tuttavia è innegabile come l'abito cucito addosso a molti organismi nella vigenza del pregresso sistema processuale, mossa dalla volontà di venire incontro alle urgenze sociali sempre più dirompenti, oltre a forzare il concetto stesso di danno privatistico, snaturava (e snatura) il senso della presenza nel processo di molti gruppi, sicuramente almeno di quelli portatori di meri interessi diffusi, privi di riconducibilità a centri di imputazione metaindividuali e quindi non convertibili in interessi collettivi: il risultato odierno è l'ingresso, in un certo senso *ad libitum*, nel processo di una serie di organizzazioni "nelle vesti di parti civili *sui generis* indossate anche a costo di trasfigurazioni non sempre convincenti del concetto di danno risarcibile"<sup>32</sup>. Una folla sempre più massiccia di istanti cui era — ed è — oggettivamente difficile riconoscere una legittimazione al risarcimento del danno, a meno che non la si accetti quale frutto di opzione politica: una *fictio iuris*.

4. La riflessione sulla legittimazione degli enti come soggetti processuali da accomunare alle persone offese o piuttosto da fare partecipare al procedimento in quanto parte civile pretende a monte un distinguo, a livello degli interessi tutelati dagli enti medesimi.

Come noto, si individuano due tipologie di interessi. Interessi diffusi<sup>33</sup> e interessi collettivi. È altrettanto noto come le categorie in questione non sono concettualmente sovrapponibili.

Da un lato, infatti, vi sono interessi riferibili a « *uno stato psico-sociale di tensione fra un bisogno e un bene ripetuto tendenzialmente all'infinito si da riguardare vaste masse per definizione indifferenziate di soggetti* »<sup>34</sup>. Dall'altro vi è la possibilità di una *reductio ad unum* dell'interesse diffuso, coagulandosi in un organismo tale da fargli assumere una dimensione soggettiva idonea a rivendicare proprie forme di tutela<sup>35</sup>. Si verifica così il passaggio da pluralità di persone che non possono essere identificate, ma che dall'illecito possono

32. TRANCHINA, *I soggetti*, in SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 2011, cit., 204.

33. Sugli interessi diffusi, per tutti, v. DENTI, *Interessi diffusi*, in *Noviss. Dig. it.*, App., IV, Torino, 1983, 307 s.

34. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso*, in *Foro it.*, 1987, V, 8.

35. DENTI, cit., 307.

subire un'interferenza negativa, a una cerchia di soggetti aggregata in una formazione che gode del bene la cui tutela è scopo del loro statuto e dalla cui salvaguardia, quindi, l'ente e i suoi aderenti traggono vantaggio<sup>36</sup>. È allora proprio l'inidoneità dell'oggetto ad essere considerato entro la sfera esclusivamente individuale a rendere i relativi interessi non imputabili ai soggetti aderenti all'ente, essendo essi non individuabili singolarmente ma in quanto membri di una collettività<sup>37</sup>.

Gli interessi collettivi, invece, sono riferibili a una moltitudine di persone costituitesi in gruppo organizzato al fine di perseguire gli scopi propri della categoria nella quale si riconoscono, tanto da appartenervi, con la suddetta tutela indicata come fine primario dell'ente per statuto interno e approvazione di legge. Si deve trattare di enti strutturati nel territorio nazionale o almeno in cinque regioni operanti in modo continuativo a tutela del bene leso dal reato oggetto di accertamento processuale, sicché la lesione del bene possa incidere in negativo sull'esistenza del gruppo e di riflesso sulle situazioni dei singoli aderenti.

Quindi, gli interessi diffusi non sono riconducibili a centri di imputazione metaindividuali: sono, allora, senza titolare, e pertanto è impossibile configurare un danno per l'inidoneità intrinseca della condotta penalmente rilevante a incidere su entità, per così dire, 'evanescenti'. Di contro, è configurabile un interesse alla partecipazione dei suddetti organismi come enti esponenziali di interessi lesi dal reato, atteso che la condotta in questione può avere provocato un turbamento al gruppo, organizzato proprio allo scopo di tutelare il bene leso; situazione pertanto assimilabile alla lesione del bene o interesse che subisce la persona offesa. Si è in presenza, quindi, di fatti criminosi che possono assumere assoluta rilevanza per il pregiudizio arrecato agli interessi di più soggetti, pure se il bene leso non può divenire oggetto di appropriazione individuale, essendone preclusa la riconducibilità ai singoli interessati alla tutela, in quanto costoro «*sembrano funzionare soltanto come antenne rilevatrici del bisogno stesso*»<sup>38</sup>. Insomma, «*una realtà a forte polarizzazione oggettiva, data appunto dalla rilevata frammentarietà [...] delle situazioni soggettive riferibili a una pluralità indistinta di soggetti. . .*»<sup>39</sup>.

Diversamente, come detto, l'interesse collettivo è quello coagulatosi attorno a formazioni sociali: l'interesse di una categoria di persone, riconducibile all'associazione che se ne fa portatrice — la quale è dotata di un'organiz-

36. Secondo TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, 1115, pertanto, la distinzione non si rintraccia sul piano ontologico, ma sul tipo di aggregazione, sebbene, rilevi l'A., non sia sempre chiaro quali caratteri debba avere il gruppo né quali connotati il suo aspetto organizzativo affinché l'interesse, comune a più soggetti, si specifichi da interesse diffuso a interesse collettivo.

37. Cass civ., Sez. Un., 8 maggio 1978, n. 2207, Xy, in *Giur. it.*, 1978, I, 2132.

38. NIGRO, *Le due facce*, cit. 9.

39. Ancora lucidamente DI CHIARA, *Interessi collettivi*, 433.

zazione stabile e di uno statuto interno — costituitasi proprio al fine di tutelare e salvaguardare il bene che li accomuna. Un interesse “corporativo” distinto, tuttavia, dalla somma degli interessi soggettivi comuni ai soci<sup>40</sup>. Il bene metaindividuale in tali casi è ‘plurimputabile’, essendo, al tempo stesso, riconducibile in capo all’ente come ai soggetti che vi aderiscono.

Per questa gamma di interessi è ammessa la possibilità di costituzione di parte civile dell’ente in funzione di un danno proprio che l’organismo lamenta di avere subito come conseguenza diretta e immediata delle condotte oggetto di imputazione. Insomma, non basta la dimostrazione della lesione dell’interesse diffuso, ma del diritto soggettivo dell’ente alla tutela del suo patrimonio morale o al perseguimento dei suoi scopi statutari. Il fatto criminoso, quindi, oltre a ledere l’interesse tutelato dalla norma penale, finisce col produrre un danno all’associazione, la quale ha fatto della tutela di quell’interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente<sup>41</sup>.

In effetti, per questa tipologia di interessi si potrebbe anche configurare un danno risarcibile sia all’ente, in quanto organismo avente come scopo la tutela del bene leso, sia a ogni singolo individuo titolare dello stesso interesse, ricevendone, entrambi, un danno in quanto titolari del bene. Occorre allora verificare *ex ante* se l’organismo riconosciuto per legge, che chiede di partecipare al procedimento penale, rappresenti interessi qualificabili come diffusi ovvero collettivi.

*In claris non fit interpretatio*: in realtà la lettura testuale delle norme non sembrerebbe deporre nel senso appena indicato: l’art. 212 disp. att. c.p.p. stabilisce infatti che, fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 74 c.p.p. e 240 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, le formazioni superindividuali possono entrare nel procedimento come persone offese. Si tratta « di una puntuale conferma della definitiva collocazione degli enti in un’area estranea alla pretesa risarcitoria ex delicto, sicché dovrebbe ritenersi superato ogni equivoco interpretativo anche in relazione alle norme preesistenti al nuovo codice »<sup>42</sup>. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che l’ente possa partecipare *iure proprio* come parte civile se abbia subito un danno risarcibile a causa della condotta penalmente rilevante, ovvero se sia stato leso un diritto soggettivo dell’ente, assunto nello statuto interno a ragione della propria esistenza, in modo tale che tra l’offesa al bene e la lesione del diritto vi sia un nesso eziologico sicuro. Se invece non è individuabile una certa e determinata pretesa risarcitoria, di cui l’ente istante

40. In questo senso v. TONINI, *Le organizzazioni dei consumatori nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 155. Sulla nozione di di interesse corporativo v., tra gli altri, BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale. Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, in *Quest. Crim.*, 1976, 32.

41. Così ACCINNI, *Enti esponenziali, associazioni di categoria dei consumatori e profili di ammissibilità della costituzione di parte civile nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di merito*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1085.

42. Così SPAGNOLO, *Sub art. 91*, in c.p.p., a cura di CANZIO, TRANCHINA, Tomo I, Milano, 2012, 952, aderendo alla posizione di Amodio, *Sub artt. 91–92*, cit., 556

deve apparire titolare, non dovrebbe potersi configurare un ingresso nel processo come parte privata di cui all'art. 74 c.p.p.<sup>43</sup>, ma nei termini di enti di cui all'art. 91 c.p.p. La giurisprudenza ritiene che se l'ente collettivo possa costituirsi come parte civile, questo ruolo sarà riconosciutogli e risulterà assorbente rispetto a quello di ente esponenziale di interessi lesi, attesa la maggiore pregnanza dei poteri della parte eventuale rispetto al soggetto esponenziale<sup>44</sup>. Si tratta quindi di verificare se il reato abbia comportato una lesione diretta e immediata dell'interesse primario dell'associazione, che si ritiene rinvenibile quando la condotta incriminata abbia inciso oltre che sul bene tutelato in via diretta dalla norma penale anche sull'interesse alla tutela del patrimonio morale imprescindibile dell'ente o al perseguimento dei suoi scopi statutari<sup>45</sup>, che viene ritenuto quale diritto soggettivo. Se invece la lesione dell'interesse del gruppo costituito non sia configurabile in termini di diritto dell'ente, l'organismo potrà intervenire nel processo solo come soggetto in funzione ausiliare dell'accusa, secondo le modulazioni di cui all'art. 91 c.p.p., non vantando una lesione a un suo diritto né, di conseguenza, un danno di cui chiedere il risarcimento. In questa lettura, allora, quella che sembrerebbe una tutela processuale attenuata — atteso che in molte situazioni relative a interessi diffusi si accorda il riconoscimento della tutela processuale a organismi superindividuali come enti esponenziali di interessi lesi dal reato — mostra invece tutta la potenzialità in termini di garanzie, in quanto si consente a interessi sociali spesso rilevanti di accedere al processo. Situazione che, *ante* c.p.p. 1988, non si sarebbe potuta verificare per il mancato riconoscimento di gruppi sociali tra gli attori del processo penale, essendo preclusa la loro legittimazione di parte civile appunto perché rappresentativi di interessi diffusi.

È impossibile non sottolineare i chiaroscuri della materia, i cui paletti di confine sembrano apposti nelle sabbie mobili: in alcuni casi l'ente è solo legittimato, ai sensi dell'art. 91 c.p.p.; in altri casi interviene come persona offesa, *ex art.* 90 c.p.p., non quindi solo equiparato all'offeso, avendo subito dalla condotta incriminata una lesione diretta di un suo interesse; in altri casi — e sono i più — l'ente è legittimato a costituirsi parte civile, con la forzatura del dato ermeneutico di danno risarcibile, di cui si è detto.

C'è una galassia di enti, associazioni, gruppi, tutti portatori di interessi rilevanti, espressione della sensibilità sociale, che premono per entrare nel processo penale, come attratti da una forza irresistibile, che ha finito col generare situazioni processuali artificiose. Si è data tutela di parte a gruppi rappresentativi di interessi evanescenti, nel senso di una loro irriducibilità a

43. QUAGLIERINI, *Le associazioni ambientaliste*, cit., p. 1371 s.; nello stesso senso PARLATO, *Sub art. 91*, in *Codice di procedura penale* a cura di TRANCHINA, vol. I, Milano, 2008, 783.

44. In tal senso, tra le altre, v. Pret., 2 marzo 1999, in *Foro ambr.*, Milano, 2000, 171.

45. PARLATO, *Sub art. 91*, cit., 783.

centri di imputazione strutturati, con la configurazione del danno risarcibile solo per scelta normativa, senza il verificarsi delle condizioni che la legge pretende. In situazioni, che sono risultate poi eccezionali, si è ammessa, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., la presenza di gruppi sociali in modo pressoché simbolico, *ad adiuvandum* dell'accusa; in altre ancora si sono considerate come vera e propria persona offesa enti superindividuali. La conseguenza è una confusione di ruoli che pure il legislatore della legge delega del nuovo codice di procedura penale aveva voluto distinguere con rigore. Il rischio (meglio, il danno) verificatosi è l'affollamento del processo penale di soggetti e parti che hanno trovato un'identità senza possederne i requisiti per ottenerla. "Personaggi in cerca..." che hanno infine trovato, grazie alle disinvolture della prassi applicativa come anche del legislatore, il loro autore.

*Cui prodest?*

5. La confusione sui ruoli è massima: al di là delle numerose parti civili solo formali, trattandosi di danni di 'creazione normativa', per pochi organismi collettivi rimane la partecipazione fisiologica come enti esponenziali di cui all'art. 91 c.p.p., sempre che la giurisprudenza non abbia intanto provveduto ad attribuire loro legittimazione di parte civile.

Il risultato è che associazioni o gruppi in posizione assai simile, quanto a statuto, finalità e possibile lesione da condotte penalmente rilevanti, possono trovarsi a ricevere trattamenti diversificati, con ambiti di operatività ed esiti processuali, come è intuibile, assai differenti.

Il problema non si pone (meglio, non si può più rimediare), come si è detto, per tutti gli enti cui leggi specifiche hanno conferito la legittimazione a intervenire come parte civile, pur intatti rimanendo i dubbi da un punto di vista logico-sistematico. In ogni caso, riguardo a tali parti civili di genesi normativa, non può negarsi almeno un *punctum dolens*: l'assenza di una *ratio* comune, che possa consentire una *reductio ad unum* secondo criteri interpretativi coerenti, se non forse la sfiducia di fondo dei cittadini nella giustizia penale, che ha agito da aggregante sociale in formazioni ed enti *ad hoc*. Per gli organismi e le associazioni che non hanno ottenuto la patente, normativa o giurisprudenziale, di parte civile, l'operatore naviga a vista, subendo ancora troppo spesso la suggestione del 'canto delle sirene' del sociale, come anche delle maglie larghe della giurisprudenza, annodate dagli anni 70 ad oggi, che hanno consentito il passaggio 'dal sociale al penale' a tante istanze, sicuramente serie e urgenti, ma — a nostro dire — non geneticamente compatibili con la categoria del danno risarcibile. Peraltro, ne consegue un ampio potere di qualificazione processuale degli organismi istanti da parte dei giudici di merito<sup>46</sup>, con risvolti negativi in termini di certezza del diritto, di coerenza dei fini e di uguaglianza di trattamento.

46. Sul punto rileva GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti a costituirsi parte civile*, in *Foro ambr.*, 2003, 173, come in molte pronunce di merito il riconoscimento come parte civile prescinde « da

L'unico modo per tentare un cambio di rotta rispetto all'ambiguità e precarietà processuale dello *status* degli enti collettivi potrebbe essere l'individuazione di *guidelines*, nel solco, del resto, di un itinerario finalmente rigoroso intrapreso di recente dalla giurisprudenza di merito<sup>47</sup>. Conferire ruolo di parte civile solo a condizione che: l'ente abbia ricevuto un riconoscimento legislativo della rappresentatività dei propri interessi<sup>48</sup>; abbia patito, a causa del reato, un danno *iure proprio*, quale soggetto di diritto, agli interessi esclusivi, stabiliti in modo puntuale nello statuto, e accertato in termini di mancata possibilità di esplicazione dei propri fini, tale da influire anche sui diritti delle persone aggregatesi all'ente o che da esse ricevono tutela diretta e immediata dei loro interessi; che l'ente abbia come fine esclusivo la tutela del bene che è stato leso. Ancora, che sussista un radicamento dell'ente nel territorio nazionale, con una attività continuativa e concreta nel perseguimento del proprio scopo, ovvero radicato nel luogo in cui la lesione all'interesse è stata inferta. Diventa allora imprescindibile la necessità di potere individuare una pretesa risarcitoria in modo esatto e rigoroso e, dunque, la condizione che nello statuto dell'ente sia indicata in maniera puntuale e circoscritta la piattaforma dell'interesse perseguito, spesso invece riferita in termini volutamente generici. Come pure, diventa necessario dimostrare in termini di prova la sussistenza di un nesso causa-effetto tra il fatto che si imputa e il danno — ovviamente anche solo morale — che sarebbe stato determinato all'ente in quanto tale, pena la abrogazione della disciplina di cui all'art. 185 c.p.<sup>49</sup>. In questi termini si potrebbe considerare parte civile, a titolo di esempio, l'organizzazione sindacale nazionale (o anche la sezione sindacale territoriale) per la lesione di individuati diritti di lavoratori iscritti al sindacato<sup>50</sup>; l'associazione di cittadini di un quartiere danneggiato dalle immissioni nocive di un'industria (si pensi, solo come esempio eclatante, alla odierna questione Ilva di Taranto o all'inquinamento

*qualsiasi ricerca di indici concreti volti a giustificare l'esistenza di un danno nei confronti di enti, poiché è stata ritenuta sufficiente l'effettività del collegamento tra il bene tutelato e lo stesso ambito di incidenza delle associazioni*», sicché per la lesione del diritto soggettivo è stato ritenuto sufficiente « il solo collegamento ideologico tra l'interesse tutelato dalla norma penale e quello collettivo ».

47. V. la rassegna delle decisioni di merito analizzate da ACCINNI, *Enti "esponenziali"*, cit., 1088.

48. Il suddetto presupposto del riconoscimento normativo è richiesto per gli enti rappresentativi degli interessi lesi ai sensi dell'art. 91 c.p.p.; sicché *a fortiori*, visti i più pregnanti poteri in capo agli enti legittimati come parte civile, sembra necessaria la sussistenza di tale presupposto anche per la parte eventuale, che si ricava quindi per via interpretativa: in tal senso v. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato tra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 107 s.; SEMINARA *Facoltà della Consob nel procedimento penale*, in CAMPOBASSO (a cura di), *Testo unico della Finanza*, Torino 2002, III, 1448.

49. ACCINNI, *Enti "esponenziali"*, cit., 1087–1088.

50. Non appare rilevante l'attribuzione della personalità giuridica né per la legittimazione di parte civile (dato pacifico come rileva, tra i tanti, ICHINO, *La parte civile nel processo penale. La legittimazione*, Milano, 1989, 85 s.) né tuttavia per gli enti esponenziali di cui all'art. 91 c.p.p., non essendo equiparabile a tale attribuzione il richiesto riconoscimento legislativo: sul punto GIARDA, *L'accusa privata: offeso dal reato ed enti collettivi nelle indagini e nel giudizio*, in *Dif. pen.*, 1989, n. 25, 21.

da diossina di Seveso, negli anni '80); le associazioni di vittime di un disastro (Disastro del Treno Italicus, strage di Ustica, ecc.).

Quanto agli organismi portatori di interessi non soggettivizzabili, e quindi diffusi, è da stroncare in modo deciso il tentativo di una configurabilità in termini di parte civile per gli enti che li rappresentano, sussistendo, del resto, per la rappresentatività dei loro interessi, la figura di cui all'art. 91 c.p.p., che, altrimenti, non avrebbe ragione di esistere, istituita proprio per accogliere formalmente le istanze sociali coagulate attorno a enti che li rappresentano, con un ruolo di stimolo e supporto della parte pubblica. Peraltro, la loro presenza non è da sottovalutare, essendo ammissibile sin dalla fase delle indagini, cosa preclusa per gli enti legittimati come parte civile, atteso che la relativa costituzione può avvenire solo per l'udienza preliminare.

Allargare a dismisura il catalogo delle parti civili, come pure è stato fatto, fino a ricomprendervi organismi non titolari di una concreta pretesa risarcitoria, per dare risposta ad ansie di giustizia di certo serie e giustificate, altera gli scopi e gli equilibri del sistema. Il danno risarcibile è quello causalmente riconducibile alla condotta illecita (artt. 40 ss. c.p.). Le altre ricostruzioni in tema di danno aquiliano<sup>51</sup> sono razionalizzazioni *a posteriori* per la legittimazione degli organismi collettivi a intervenire come parte civile.

La questione non è di poco conto: l'omologazione processuale degli organismi collettivi in termini di parte civile lambisce l'identità stessa del processo penale, troppo spesso eletto a luogo di lotta sociale o di rassicurazione delle esigenze di una collettività o, ancora, di risposta a istanze di una moltitudine di persone o di categorie organizzate per la tutela di determinati interessi, con ineludibili ricadute negative sul senso, in concreto, del processo penale, che si rintraccia nel difficile equilibrio tra necessità di accertamento dei fatti — nel dialogo delle parti in posizione di parità, col giudice terzo e imparziale — e tutela (primariamente tutela) dei diritti di libertà degli imputati in un tempo ragionevole.

Il resto è superfetazione.

51. Per un efficace quadro di sintesi dei ragionamenti alternativi, per giustificare la lesione dell'interesse collettivo v. GUERINI, *Le sanzioni civili*, in *c.p. Parte generale* a cura di BRICOLA e ZAGREBELSKY, vol. III, Torino, 1984, 1424 ss.